



Istruzioni per l'applicazione delle funzioni di vigilanza da parte di incaricati

(stato: maggio 2007)

La Commissione federale delle banche (CFB) è responsabile per l'applicazione delle normative sulla vigilanza dei mercati finanziari ed emana, tra l'altro, le decisioni in esecuzione della legge sulle banche, sulla borsa e sugli investimenti collettivi di capitale. Nell'ambito dei procedimenti avviati nei confronti di intermediari finanziari, la CFB ricorre ad incaricati specializzati sulla base di appositi mandati. A tale fine, la CFB gestisce un elenco di circa 40-50 candidati (revisori, avvocato, esperti in ambito bancario, borsistico o sul diritto in materia di fallimenti e liquidazioni) che viene aggiornato periodicamente.

Le presenti istruzioni si propongono di illustrare alle persone interessate e ai candidati il contenuto (I) e le condizioni generali dei mandati assegnati dalla CFB (II), i diritti e gli obblighi degli incaricati (III) e nonché la documentazione da presentare (IV). I diritti e gli obblighi degli intermediari finanziari interessati dai procedimenti sono descritti nelle disposizioni di legge e non sono oggetto delle presenti istruzioni.

I. Contenuto dei mandati

Compito degli incaricati è in particolare quello di chiarire fattispecie rilevanti ai fini del diritto di vigilanza così come nell'ambito del risanamento o della liquidazione di intermediari finanziari che agiscono in qualità di banca, commerciante di valori mobiliari o direzione di un fondo, rispettivamente di società che esercitano attività per le quali è richiesta un'autorizzazione o per le quali esistono fondati indizi in merito. Le leggi in materia di vigilanza prevedono le seguenti **categorie** di incaricati:

- **Revisori straordinari** (art. 23^{bis} LBCR, art. 31 OBVM in relazione con l'art. 17 LBVM) per un chiarimento approfondito di fattispecie rilevanti per il diritto di vigilanza, in particolare per quanto attiene alla verifica dell'attuazione dei provvedimenti ordinati dalla CFB, nonché i controlli sull'attività degli organi di revisione ordinari. La funzione di revisore straordinario può essere assunta esclusivamente da uffici di revisione riconosciuti dalla CFB.
- **Incaricati delle inchieste** (art. 23^{quater} LBCR, art. 36a LBVM, e art. 137 LICol) aventi il compito di verificare il sussistere delle condizioni d'autorizzazione, di infrazioni alla legge, di attività bancarie e di commerciante di valori mobiliari svolte senza le necessarie autorizzazioni della CFB, l'esistenza di un pericolo d'insolvenza da parte di un istituto sottoposto alla vigilanza della CFB, nonché la presenza di serie minacce per i diritti degli investitori.
- **Incaricati del risanamento** (art. 28-32 LBCR e art. 36a LBVM) in caso di concreto rischio di insolvenza, laddove sussistano buone prospettive di risanamento. Le di-



sposizioni relative all'incarico del risanamento non si applicano agli istituti non assoggettati alla CFB.

- **Liquidatori** (art. 23^{quinquies} cpv. 2 LBCR e art. 36 cpv. 2 LBVM, art. 134 cpv. 3 e art. 135 cpv. 1 LICol) in caso di ritiro dell'autorizzazione o in caso di esercizio di attività bancarie o di commerciante di valori mobiliari svolte senza le necessarie autorizzazioni della CFB. Le disposizioni relative ai liquidatori si applicano sia agli istituti assoggettati che a quelli non assoggettati che ledono la legge sulle banche o sulle borse.
- **Liquidatori del fallimento bancario** (art. 33 cpv. 2 LBCR e art. 36a LBVM) in caso di concreto rischio di insolvenza, laddove non vi siano prospettive di risanamento o se il risanamento è fallito e la CFB ha aperto il fallimento.
- **Periti incaricati delle stime ai sensi della legge sugli investimenti di capitale collettivi** (art. 136 in relazione con l'art. 64 LICol) in caso di difficoltà legate alla stima degli investimenti dei fondi immobiliari o delle società immobiliari d'investimento.
- **Gerenti ai sensi della legge sugli investimenti di capitale collettivi** (art. 138 LICol) in caso d'incapacità di agire da parte delle persone obbligate ad avere un'autorizzazione (cfr. art. 13 cpv. 2 LICol).

II. Condizioni generali dei mandati

Principi

- **Procedura di selezione aperta:** tutte le persone e le società qualificate ad agire in qualità di incaricati della CFB hanno la possibilità di presentare in qualsiasi tempo la propria candidatura. La valutazione della documentazione pervenuta e l'aggiornamento di quella già in possesso viene effettuata una volta all'anno e conduce all'allestimento di un elenco di 40-50 candidati per gli incarichi successivi.
- **Competenza degli incaricati:** gli incaricati devono possedere le conoscenze specifiche necessarie e l'esperienza richiesta.

Procedura e selezione

La selezione degli incaricati si articola in due fasi distinte:

- **Selezione generale dei candidati:** criteri determinanti per l'iscrizione delle persone e società interessate nell'elenco dei candidati sono, oltre all'impressione generale fornita tramite la documentazione inviata, le esperienze in materia di diritto bancario, dei fallimenti e nell'esecuzione di liquidazioni, eventuali altre conoscenze specialistiche (quali conoscenze informatiche, compliance, ecc.), la collaborazione internazionale, la qualità dei responsabili del mandato, il numero di collaboratori e gli



onorari richiesti. Le persone inserite nell'elenco sono invitate ad aggiornare periodicamente i propri dati. L'inserimento nell'elenco non comporta il diritto al conferimento di un mandato.

- **Selezione per un mandato specifico:** l'incaricato viene designato di caso in caso (con generalmente solo un breve preavviso) sulla base dei dati riportati nell'elenco dei candidati. Determinante ai fini dell'attribuzione del mandato per una fattispecie specifica sono il possesso delle conoscenze specialistiche necessarie all'esecuzione dell'incarico concreto, la disponibilità del candidato, gli eventuali conflitti di interessi, la struttura dei costi e l'area geografica di intervento del futuro incaricato. Per i casi complessi con implicazioni internazionali si richiede in genere l'infrastruttura e le qualifiche di un incaricato che dispone di un network internazionale.

Incarico standard

- Il conferimento del **mandato** e la definizione dei contenuti dell'incarico avvengono tramite decisione di nomina della CFB. Le modalità dell'incarico (p.es. tipo e la portata del rapporto) sono comunicate dalla CFB all'incaricato per iscritto.
- I **costi** per i servizi dell'incaricato sono a carico dell'istituto o del fondo interessato. L'incaricato ha la facoltà di esigere un congruo anticipo dall'istituto coinvolto, rispettivamente dall'investimento di capitale collettivo. La struttura della remunerazione dell'incaricato è fissata di principio in base alla sua competenza specifica; essa viene negoziata e stabilita di volta in volta per ogni singolo incarico. Durante il mandato sono richieste fatturazioni periodiche (generalmente a scadenza settimanale o mensile). È compito della CFB verificare che l'importo richiesto sia accettabile alla luce della complessità del caso, della quantità di elementi da controllare e delle difficoltà pratiche associate al rilevamento delle prove.
- La **responsabilità** degli incaricati nominati dalla CFB è sancita dall'art. 39 cpv. 2 LBCR in sintonia con le disposizioni del diritto della società anonima (art. 752-760 del CO; cfr. anche art. 743 cpv. 6 CO).

Formazione

La formazione professionale e l'acquisizione delle relative competenze sono di esclusiva responsabilità dell'incaricato. L'operato della CFB è accessibile al pubblico (relazione annuale, bollettino, sito Internet, comunicati stampa ecc.); la CFB promuove lo scambio di esperienze tra gli incaricati. Al termine del mandato la CFB effettua di prassi una valutazione del mandato stesso in collaborazione con l'incaricato.



III. Diritti e obblighi degli incaricati

I diritti e gli obblighi dell'incaricato derivano dalle disposizioni pertinenti della LBCR, della LBVM e della LICol, nonché dalle rispettive norme d'esecuzione e vengono concretizzati nei dispositivi delle singole decisioni della CFB relative all'affare:

- In linea di massima l'incaricato ha un **diritto generale di informazione e di consultazione** per quanto concerne l'intera documentazione societaria, che è rilevante ai fini dello svolgimento del mandato, cui si associa il necessario **diritto di accesso** ai locali e ai sistemi informatici dell'istituto oggetto della revisione. La tipologia e la portata delle informazioni raccolte dall'incaricato (p.es. interviste ai collaboratori e agli organi dell'intermediario finanziario, coinvolgimento della sua società di revisione) sono stabiliti caso per caso dalla CFB.
- La facoltà di disporre dell'insieme della documentazione prodotta in connessione con l'incarico spetta alla CFB. All'incaricato incombe l'**obbligo di conservazione** entro i termini di legge. Per la documentazione proveniente dalla CFB si applicano le disposizioni relative al segreto d'ufficio.
- L'incaricato deve ottemperare alle disposizioni in materia di **segreto professionale e d'ufficio**. Con l'accettazione del mandato l'incaricato s'impegna a divulgare a terzi le conoscenze e informazioni raccolte nel corso della propria attività di incaricato, nonché la summenzionata documentazione, soltanto previo accordo con la segreteria della CFB.
- La CFB concorda con l'incaricato una periodicità adeguata per la presentazione dei rapporti. L'incaricato è assoggettato ad un **obbligo d'informazione** costante nei confronti della CFB e ad un **obbligo di allestire rapporti** periodici per quanto concerne le spese sostenute.

IV. Documentazione da presentare

Gli interessati sono invitati in ogni momento a presentare la loro documentazione e gli allegati richiesti in una delle lingue ufficiali riconosciute in Svizzera, alla **Commissione federale delle banche, "Incaricati", Schwanengasse 12, CP, 3001 Berna**. Tale materiale deve consentire in particolare una valutazione secondo i seguenti punti:

- **Informazioni generali:** estratto del registro di commercio, descrizione dell'azienda, dati personali incl. luogo di origine, formazione, referenze, ecc.
- **Qualifiche speciali:** conoscenze specifiche in materia di diritto bancario, borsistico e degli investimenti di capitale collettivi, nonché di diritto in materia di fallimenti e di liquidazioni.
- **Struttura delle tariffe:** responsabile del mandato, collaboratore, segreteria.



Eidgenössische Bankenkommission
Commission fédérale des banques
Commissione federale delle banche
Swiss Federal Banking Commission

- **Infrastruttura:** rete internazionale, numero di collaboratori impiegabili, ecc.
- **Esperienze specifiche:** p.es. altri mandati della CFB o incarichi analoghi.